

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 755

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARFAGNA, PRESTIGIACOMO, GELMINI, OCCHIUTO, CASCIELLO, CRISTINA, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BENIGNI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, CAPPELLACCI, D'ETTORE, FASANO, FATUZZO, FER-RAIOLI, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GAGLIARDI, GERMANÀ, GIACOMETTO, GIACOMONI, MANDELLI, MARIN, MARROCCO, MAZZETTI, MILANATO, NOVELLI, RIPANI, ROSSELLO, ROTONDI, RUFFINO, SOZZANI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, ROSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, SCOMA, SQUERI

Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile

Presentata il 20 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — L'Italia, nel 2016, ha registrato un tasso di occupazione pari al 50,6 per cento per le donne di età compresa tra venti e sessantaquattro anni. Un livello inferiore rispetto al nostro Paese, nell'Unione europea, si registra solo in Grecia, con un tasso di occupazione femminile pari al 46 per cento. Nel Mezzogiorno, peraltro, la situazione risulta ancora più preoccupante: solo il 31 per cento delle donne ha un lavoro.

Negli ultimi dieci anni, la presenza femminile sul mercato del lavoro è infatti au-

mentata, ma non in misura sufficiente per segnare una vera inversione di tendenza rispetto al passato. Peraltro, benché meno della metà delle donne italiane non abbia un lavoro, il tasso di fecondità è inferiore a quello della media dei Paesi sviluppati — 1,4 contro 1,6 figli per donna — a dimostrazione del fatto che l'occupazione femminile non incide in senso negativo sulla natalità, semmai la favorisce.

Più donne occupate significa, in sostanza, più crescita. Se il tasso di occupazione femminile italiano salisse al 60 per

cento, ossia alla media europea, la ricchezza per abitante aumenterebbe di circa un punto percentuale all'anno: un contributo importante per un'economia come la nostra, la cui crescita è la metà della media europea.

Come ha scritto l'economista Veronica De Romanis, l'unico modo per sanare una situazione « molto distorta » è probabilmente quello di introdurre una « distorsione » temporanea di segno opposto.

Per usare un termine più accattivante rispetto a « distorsione », potremmo parlare di « incentivi positivi », « pungolo », « scossa ».

Un primo esempio in tal senso può essere rappresentato dall'introduzione di una misura denominata: « una donna fa la differenza », in forza della quale, per ogni assunzione di una donna a tempo pieno o parziale, con contratto almeno annuale, aggiuntiva rispetto al numero dei contratti dell'anno precedente, l'impresa riceve un credito fiscale pari all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) calcolata sul contratto delle lavoratrici aggiuntive.

Per evitare di incorrere in obiezioni di natura costituzionale in relazione al principio di eguaglianza, la misura che si prevede di introdurre con questa proposta di legge non è riferita espressamente alle donne, ma al riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile a livello territoriale e di impresa, incentivando le assunzioni di lavoratori appartenenti al sesso per cui si registra il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'impresa.

In particolare, quindi, l'articolo 1, al comma 1, prevede che ai soggetti titolari di reddito d'impresa i quali, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in

ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Il criterio è identico per le assunzioni con contratto di lavoro sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, essendo diversa soltanto la base retributiva su cui sono calcolati l'imposta e il corrispondente ammontare del beneficio.

Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della legge; per le imprese costituite successivamente a tale data, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

Il comma 3 stabilisce che il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Inoltre, il medesimo comma 3 chiarisce che tale misura:

1) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi dovute dall'imprenditore né del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

2) non concorre alla determinazione del rapporto rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

3) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La prima quota annuale del credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione; i fondi occorrenti per la regolazione con-

tabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio ».

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge, il credito d'imposta in questione è sempre revocato: 1) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 2) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

Nelle ipotesi di indebito utilizzo del credito d'imposta previste dal comma 4, l'importo da restituire è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta

in cui si verificano le ipotesi ivi indicate (comma 5). Qualora, poi, a seguito dei controlli, l'amministrazione finanziaria accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge (comma 6).

L'accesso a tale credito di imposta è limitato dal comma 7 alle sole imprese operanti almeno in una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Qui di seguito sono riportati i dati del tasso di occupazione rilevati trimestralmente dall'ISTAT su base regionale per gli anni 2016 e 2017, estratti in data 6 giugno 2018.

Dataset:Disoccupati											
Tipo dato											
Classe di età											
Titolo di studio											
Cittadinanza											
Condizione professionale											
Durata della											
Seleziona periodo		2016	2016				2017	2017			
			T1-2016	T2-2016	T3-2016	T4-2016		T1-2017	T2-2017	T3-2017	T4-2017
Territorio	Sesso										
Piemonte	maschi	97	100	98	87	102	90	102	91	80	85
	femmine	90	89	90	82	98	93	103	83	88	97
	totale	187	190	188	169	201	182	205	174	168	183
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	maschi	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
	femmine	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
	totale	5	6	5	5	6	5	5	5	4	5
Liguria	maschi	31	40	34	25	27	29	34	25	26	30
	femmine	34	35	38	31	35	34	37	37	34	29
	totale	66	74	72	55	62	63	71	62	60	59
Lombardia	maschi	170	184	158	143	194	143	161	135	132	143
	femmine	178	181	164	166	194	159	170	154	163	147
	totale	346	365	322	309	388	301	331	289	295	291
Trentino Alto Adige / Südtirol	maschi	14	15	13	12	16	11	13	12	9	11
	femmine	13	16	11	9	14	11	13	11	9	11
	totale	27	31	24	21	30	22	27	23	19	21
Provincia Autonoma Bolzano / SÜDTIROL	maschi	5	5	4	5	6	3	4	3	3	3
	femmine	5	7	4	2	6	5	5	5	4	4
	totale	10	12	8	7	12	8	9	9	7	7
Provincia Autonoma Trento	maschi	9	10	9	8	10	8	10	8	6	7
	femmine	8	9	7	7	8	6	8	6	6	6
	totale	17	19	16	15	18	14	18	14	12	14
Veneto	maschi	72	69	77	67	75	66	63	62	64	74
	femmine	79	81	82	79	75	78	88	71	71	81
	totale	151	150	159	146	149	144	151	133	134	156
Friuli-Venezia Giulia	maschi	18	18	19	17	18	17	16	14	16	20
	femmine	23	20	25	22	24	20	21	20	20	18
	totale	41	38	45	39	42	36	37	35	36	38
Emilia-Romagna	maschi	69	88	66	54	71	61	68	59	58	60
	femmine	78	89	78	74	69	77	80	67	75	84
	totale	147	175	144	128	141	138	148	126	133	144
Toscana	maschi	79	89	73	72	82	74	75	63	72	84
	femmine	85	85	82	82	91	75	82	66	69	83
	totale	164	174	155	154	173	148	157	129	141	167
Umbria	maschi	19	22	18	19	17	21	22	20	21	21
	femmine	19	18	22	15	18	21	20	21	22	21
	totale	37	40	40	35	35	42	42	41	42	42
Marche	maschi	38	38	34	37	42	35	35	37	34	34
	femmine	36	33	33	32	45	38	44	39	33	37
	totale	74	71	67	69	87	73	78	76	67	70
Lazio	maschi	159	163	161	156	156	147	147	153	153	136
	femmine	134	130	145	119	140	137	155	131	123	138
	totale	293	293	306	275	296	284	302	283	275	274
Abruzzo	maschi	32	34	29	27	39	30	36	28	25	30
	femmine	35	36	35	34	34	35	38	35	30	37
	totale	67	70	64	60	73	65	74	64	55	67
Molise	maschi	9	9	8	9	9	11	11	8	11	13
	femmine	7	6	7	6	7	7	8	7	7	7
	totale	16	15	15	16	16	18	18	15	18	20
Campania	maschi	242	241	239	234	253	257	267	248	215	279
	femmine	177	164	174	166	203	186	189	190	184	180
	totale	418	405	412	400	456	443	476	438	399	459
Puglia	maschi	163	169	159	155	169	156	182	156	150	136
	femmine	125	124	127	112	136	122	134	128	108	118
	totale	288	293	286	267	305	278	317	284	258	254
Basilicata	maschi	16	16	17	14	17	15	16	14	13	18
	femmine	13	12	14	12	15	12	11	14	12	13
	totale	29	28	31	26	32	28	27	28	25	31
Calabria	maschi	89	96	86	82	93	84	87	77	91	82
	femmine	69	69	76	64	66	63	70	69	63	52
	totale	158	165	161	146	159	148	157	146	154	134
Sicilia	maschi	232	232	229	235	231	223	231	237	205	221
	femmine	151	146	157	143	160	151	151	150	146	155
	totale	383	378	386	378	391	374	382	387	351	375
Sardegna	maschi	67	71	66	63	67	68	82	62	61	66
	femmine	50	56	46	48	52	48	51	39	42	58
	totale	117	127	112	110	119	115	134	101	103	124

Il comma 8 dell'articolo 1 della proposta di legge reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Con riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione si rileva che, accanto ai fondi strutturali europei, lo Stato dispone, per la politica di coesione, di un Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che attua l'obiettivo costituzionale di «rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona».

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione fu costituito per essere lo strumento generale di governo e di sviluppo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate che, ai sensi dell'articolo 27, comma 16, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), comprendevano le sei regioni dell'obiettivo 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia); la regione Abruzzo, in considerazione della scarsa durata, nel passato ciclo di programmazione, del sostegno transitorio (*phasing out*) dall'obiettivo 1 a favore di questo territorio; la regione Molise in regime di sostegno transitorio (*phasing out*) dall'obiettivo 1; le aree del centro-nord destinatarie dei fondi europei nel successivo ciclo di programmazione (aree obiettivo 2); le aree del centro-nord comprese nella precedente programmazione europea e beneficiarie quindi del regime di sostegno transitorio (*phasing out*) dagli obiettivi 2 e 5b); le zone beneficiarie di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Lo scopo del Fondo è conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, oltre che per consentire un riequilibrio economico e sociale, anche per soddisfare il principio di addizionalità, ma altresì convogliare in un unico contenitore

tutte le risorse disponibili stanziare da disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale. Affluisce quindi al Fondo una serie di risorse finanziarie dapprima previste da distinti provvedimenti legislativi, permettendo una visione più chiara e trasparente degli stanziamenti destinati a interventi speciali e aggiuntivi per le aree sottoutilizzate.

Le risorse del Fondo vengono, quindi, impiegate per il finanziamento di strumenti rientranti in due gruppi principali: gli investimenti pubblici per infrastrutture materiali e immateriali (il completamento delle infrastrutture dell'intervento straordinario; gli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali realizzati dalle regioni e dalle amministrazioni centrali attraverso accordi di programma quadro o strumenti diversi; programma di accelerazione della spesa) e gli incentivi a soggetti privati (misure a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità; crediti d'imposta per gli investimenti; crediti d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno; crediti d'imposta per campagne pubblicitarie localizzate; contratti di filiera agroalimentare; finanziamento alle imprese per il completamento dei programmi dell'intervento straordinario; contratti di programma; patti territoriali; contratti d'area; attrazione degli investimenti esteri nelle aree sottoutilizzate; copertura degli interessi derivanti dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese nelle aree sottoutilizzate; costituzione di fondi per l'investimento in capitale di rischio della piccole e medie imprese; Fondo per la competitività e lo sviluppo).

Nel bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 (legge n. 205 del 2017 e relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017 di ripartizione delle dotazioni dei singoli programmi di spesa in capitoli), il Fondo per lo sviluppo e la coesione – iscritto nel capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – presenta una dotazione complessiva pari a 4.879 milioni di euro per il 2018, a 5.727,8 milioni di euro per il 2019 e a 6.049,8 milioni di euro per il 2020, pressoché interamente desti-

nati agli interventi rientranti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, ad eccezione di 670 milioni di euro relativi al 2019, che riguardano il precedente ciclo di programmazione FSC 2007-2013, e della quota delle risorse (517 milioni di euro per il 2018 e 514,3 milioni di euro per il 2019) destinate alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana, una parte delle quali provenienti dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e per lo svi-

luppo infrastrutturale (articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016).

Al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della legge e all'adozione delle misure conseguenti in caso di scostamenti rispetto alle previsioni si provvederà ai sensi dell'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Infine, l'articolo 2 della presente proposta di legge reca disposizioni relative all'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-

zione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulla quota


nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0016430